



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 684 **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ROVERETO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (LPU). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L'anno duemilaventitre, addì dieci del mese di ottobre (10-10-2023), alle ore 10:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2151 dell'ordine del giorno.

Relazione.

L'art. 33 c. 1 lett. d) e c. 3 lett. h) della L. 120/2010, nel riformare gli artt. 86 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) stabilisce che il giudice possa sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ovvero presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'articolo 33 della L.29 luglio 2010 n.120.

L'attività non retribuita in favore della collettività deve essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Comune di Riva del Garda, con la prima Convenzione dd. 16.03.2007 stipulata con il Tribunale di Rovereto ha consentito allo svolgimento presso le proprie strutture delle suddette attività non retribuite in favore della collettività in vari ambiti, disponibilità che è stata rinnovata da ultimo con la Convenzione dd 30.10.2019 (Delibera della Giunta comunale n. 1050 dd. 24.9.2019) in scadenza il prossimo 30 ottobre p.v.

Con nota dd. 20.7.2023 n. 29396 è stato chiesto al Tribunale di Rovereto l' avvio di una nuova convenzione di cui in oggetto.

Con nota dd. 20.7.2023 ns. prot. 29399 il Tribunale di Rovereto ha accolto la richiesta ed ha trasmesso lo schema di convenzione. La Giunta Comunale, con presa d'atto dd 4.10.2023 ha definito una serie di aspetti di tipo organizzativo ed operativo e in particolare:

- il numero dei lavoratori ammissibili contemporaneamente in servizio, ovvero nel medesimo periodo lavorativo, pari a n. 5 (cinque) unità;
- la durata della convenzione, prevista in 3 anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo tacito di un anno salvo disdetta di una delle parti;
- i 3 settori di inserimento lavorativo:
 1. attività legate alla difesa del territorio ambientale;
 2. lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
 3. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Si evidenzia che con riferimento ai suddetti ambiti di attività, i responsabili del coordinamento sono individuati rispettivamente nel Responsabile Area Patrimonio e Qualità Urbana, nel Dirigente Area OO:PP. e nel Dirigente Area Servizi alla Persona ed alla Comunità, il quale individua, a seguito di preventivo colloquio informativo ed in relazione alle esigenze dell'Ente, sentiti i Responsabili succitati, l'ambito fra quelli suindicati cui assegnare il soggetto inviato.

Agli adempimenti:

- assicurativi e contributivi dei lavoratori ammessi provvede il Responsabile del Servizio Personale Stipendi;
- il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alla Comunità provvede agli adempimenti amministrativi connessi alla convenzione nei rapporti con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Rovereto.

Condivisi gli obiettivi di rieducazione perseguiti dal legislatore, si procede all'approvazione di quanto proposto dal Tribunale nello schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, prevedendo una validità di tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima, tacitamente rinnovabile per un anno.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Betta Silvia anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visti:

- la L. 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- il D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468";
- il Decreto 26 marzo 2001 -"Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000";
- il Decreto 8 giugno 2015 n. 88 contenente norme per la stipulazione di convenzioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità
- l'articolo 168 bis c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", l' art. 165 c.p. "Obblighi del condannato" e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

Esaminato lo schema di Convenzione composto da n. 8 articoli e ritenuto meritevole di approvazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 536 dd. 9.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione 2023-2025.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio per la conseguente determinazione di spesa, come da precitata deliberazione n. 536.

Su invito dell'Assessore alle POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONI - BETTA SILVIA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con il Tribunale di Rovereto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.m. 26.03.2001, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale per n. 3 annualità, con possibilità di rinnovo tacito per un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
2. di precisare che la prenotazione della spesa relativa all'applicazione della presente deliberazione, avverrà con determina del Responsabile del Servizio di Bilancio "Assistenza e beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali", attuando e completando l'indirizzo assunto con la presente deliberazione, per tutti gli aspetti gestionali;
3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, in forma di scrittura privata, provvederà il Sindaco pro tempore;
4. di dare atto che i soggetti incaricati dello svolgimento di lavori di pubblica utilità sono individuati, di volta in volta, con Sentenza / Ordinanza del Tribunale, la quale stabilirà il monte ore del servizio da svolgere presso il Comune di Arco;
5. di dare atto che il Comune provvede all'assicurazione dei condannati, presso l'INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Rimangono comunque a carico del Comune di Arco le eventuali spese per partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e per l'acquisto di eventuali dispositivi di protezione individuale, spese non al momento prevedibili e quantificabili, ma che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti, in base alle esigenze;

6. di dare atto che il Comune esprimerà di volta in volta preliminarmente il proprio assenso all'accoglimento dell'imputato, sulla base dell'effettiva possibilità di attivazione di lavori di pubblica utilità presso i vari servizi comunali;
7. di dare atto che il datore di lavoro ai fini della sicurezza è il Responsabile come obbligatoriamente individuato ex art. 3, c.1, punto 1 dello schema di convenzione succitato;
8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., vista l'imminente scadenza al 31 ottobre 2023 della convenzione attualmente in essere con il Tribunale di Rovereto.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

NG

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.